



www.giorgifermi.gov.it  
TVIS02300L@istruzione.it  
TVIS02300L@pec.istruzione.it

SEDE FERMI  
via S. Pelaio, 37  
0422 304272

SEDE GIORGI  
via Terraglio, 53  
0422 402522

SEDE GHIRADA  
via Medaglie d'Oro, 2b  
0422 402281

## PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

per rispettare ed essere rispettati  
(delibera del C.I. n.55 del 20/06/2017)

### L'educazione, secondo la legge

L'educazione dei figli spetta sempre in primo luogo ai genitori/affidatari (art 30 della Costituzione, art. 147 del Codice Civile); in caso di comportamenti dei minori che creano danni o violano i diritti degli altri per "cattiva volontà", secondo la giurisprudenza spetta ai genitori dimostrare in modo rigoroso di avere impartito insegnamenti adeguati e sufficienti affinché il minore avesse una corretta vita di relazione.

Secondo la giurisprudenza, la funzione educativa spetta in modo solo residuale alla scuola (Cassazione a Sez. Unite, 2656/2008). La funzione educativa è strumentale al compito principale della scuola, che è di istruire.

Secondo la legge, per danni o violazioni dei diritti altrui, rispondono dunque per "colpa nell'educare" in via principale i genitori e solo secondariamente la scuola.

### L'educazione, secondo questo patto di corresponsabilità

Nonostante il compito istituzionale di istruire, l'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" intende fornire modelli di comportamento e promuovere valori positivi per formare cittadini rispettosi e rispettati; a tal fine si riserva anche di intervenire, esercitando un potere disciplinare sui comportamenti scorretti degli alunni (vedi Regolamento di disciplina).

Parliamo di corresponsabilità perché intendiamo essere, scuola e famiglia (e in prospettiva altri soggetti ancora: Comitato genitori, Spazio Ascolto del C.I.C., Servizi Sociali, ASL, Amministrazione Comunale, ecc.) **una comunità educante**. Intendiamo creare attorno ai ragazzi una rete sociale, coerente, tale da favorire in loro l'acquisizione di comportamenti rispettosi e al tempo stesso tale da dissuaderli precocemente da atteggiamenti devianti.

Se la famiglia è il primo responsabile dell'educazione dei ragazzi, anche la scuola, istituzione pubblica incaricata di istruire, mira a formare cittadini attivi e responsabili.

### La necessità di coerenza educativa

Adolescenti e giovani vivono un passaggio critico fondamentale della formazione della personalità.

Di conseguenza è importante che scuola e famiglia, pur concedendo ai giovani gli spazi di libertà necessari, sorvegliano questa delicata fase dello sviluppo **personale proponendo, a casa come a scuola, modelli di comportamento coerenti fra loro e comunicando ai giovani messaggi non contraddittori**.

A titolo di esempio, all'insorgere di un problema in ambito scolastico, questo andrebbe affrontato innanzitutto fra adulti (docenti, genitori...) **avendo la massima cura a non delegittimarsi a vicenda agli occhi dei ragazzi**. Per la buona riuscita della crescita personale e sociale di ogni ragazzo, **è essenziale che scuola e famiglia agiscano d'intesa**, sentendosi congiuntamente e solidalmente responsabili della crescita personale dei giovani.

### Rispetto è crescere nella responsabilità

L'Istituto di Istruzione superiore "Giorgi-Fermi" intende promuovere il rispetto ad ogni livello: rispetto da parte dei docenti e del personale nei confronti degli studenti e dei genitori; rispetto degli studenti fra loro e nei confronti degli adulti; rispetto della scuola da parte dei genitori; rispetto delle diversità personali, rispetto degli arredi e dei luoghi, e in definitiva rispetto delle regole.

Crescere comporta un'assunzione progressiva di autonomia, quindi un uso sempre più responsabile delle proprie forze e capacità in linea con le proprie legittime aspirazioni.

Scuola e famiglia, sottoscrivendo questo PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, intendono adoperarsi per creare una comune azione educativa e far sì che gli studenti diventino sempre più responsabili ad ogni livello, nei rapporti fra loro, nei rapporti con gli adulti e con le regole della comunità, nei linguaggi usati, nei modi di comportarsi e di esprimere le proprie libere opinioni, valorizzando la personalità di ciascuno.

## TUTTO CIÒ PREMESSO,

### FRA

la famiglia di \_\_\_\_\_

nella persona di \_\_\_\_\_

e nella persona di \_\_\_\_\_

### E

l'Istituto di Istruzione superiore "Giorgi-Fermi"

nella persona del Dirigente scolastico, Susanna Picchi

## SI CONVIENE E STIPULA

### IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

#### Art. 1 – Finalità, durata, vincoli e modifiche del PATTO

Le premesse sono qui richiamate a far parte integrante del PATTO.

Il PATTO rientra nelle strategie di prevenzione del disagio scolastico e di promozione del benessere a scuola e nella vita.

Il PATTO mira all'acquisizione e al progressivo rafforzamento della capacità degli adolescenti di valutare il significato delle proprie azioni, in un contesto di civile convivenza.

Il PATTO viene proposto alla famiglia all'atto di conferma e perfezionamento dell'iscrizione alla classe prima, oppure al momento del primo inserimento dello studente in classi successive.

Il PATTO vale solo fra le parti che lo sottoscrivono.

Il PATTO resta valido per tutta la durata del percorso formativo presso l'Istituto di Istruzione superiore "Giorgi-Fermi", fatta salva la possibilità di apportare, nel corso del tempo, modifiche condivise o personalizzazioni per situazioni particolari.

#### Art. 2 – Unitarietà della comunità educante e "giurisdizione" estesa della scuola

Sottoscrivendo il presente PATTO, scuola e famiglia si riconoscono quale comunità educante solidale ed unitaria.

L'unitarietà della comunità educante comporta che un'offesa recata ad uno dei suoi membri costituisca lesione all'intera comunità, o quantomeno all'immagine di essa.

Fatte salve le responsabilità educative ultime di competenza di ciascuna delle parti, **la famiglia riconosce pertanto alla scuola titolo ad intervenire anche per fatti ed azioni compiute dagli studenti nelle immediate adiacenze dell'Istituto e a ridosso degli orari scolastici**, quando da tali azioni derivi lesione o danno d'immagine ad altri membri della comunità educante.

La famiglia riconosce, inoltre, alla scuola titolo per intervenire in fatti lesivi di soggetti appartenenti alla comunità educante perpetrati mediante Internet, apparecchi mobili, servizi di messaggistica, social network.

#### Art. 3 – Impegni del Dirigente Scolastico

Al fine di promuovere una scuola in cui si rispetta e si è rispettati, il Dirigente si impegna a:

- dare ascolto a tutte le segnalazioni di studenti e genitori, purché pervenute in forma scritta e sottoscritte;
- fissare personalmente (o se impossibilitato nella persona del sostituto) un colloquio entro tre giorni dalla richiesta, salvo imprevisti o impedimenti di forza maggiore;

- nei casi di mancato rispetto degli studenti o di limitazione dei diritti delle famiglie da parte del personale scolastico, una volta accertata la fondatezza della segnalazione, promuovere ogni azione necessaria e prevista dalla legge.

#### **Art. 4 – Impegni dei docenti**

Ogni docente si impegna a **relazionarsi in modo rispettoso con il personale scolastico, gli alunni e i loro familiari**, ed in particolare si impegna a:

- interpellare sempre educatamente gli studenti senza ricorrere ad appellativi che possano ledere la loro sensibilità o ad espressioni, linguistiche e paralinguistiche, con connotazione negativa;
- fornire con il proprio comportamento esempio di buona condotta;
- non fumare negli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.
- Per quanto riguarda la sicurezza e la sorveglianza degli alunni, ogni docente si impegna a:
- giungere a scuola almeno 5 minuti prima del suono della prima campanella per sorvegliare e garantire l'ingresso in sicurezza degli studenti;
- sorvegliare alunni in qualunque frangente della vita scolastica che abbia a svolgersi alla sua presenza (non ci sono i "vostri" professori e gli altri, siamo un'unica comunità educante);
- se incaricato della sorveglianza durante gli intervalli, presidiare le zone prestabilite e dedicare la propria attenzione alle dinamiche in atto;
- evitare di attardarsi nei locali della scuola quando è di assistenza durante gli intervalli.

#### **Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, ogni docente si impegna a:**

- garantire valutazioni tempestive e trasparenti di prove, verifiche e prestazioni per le quali sia prevista valutazione;
- comunicare verbalmente allo studente ogni tipo di valutazione lo stesso giorno in cui la si riporta nel Registro elettronico (se la registrazione della valutazione è stata effettuata fuori orario, comunicarla allo studente nella propria lezione immediatamente successiva);
- non anticipare voti o esiti finali, che possono essere attribuiti solo dal Consiglio di classe;
- agevolare nello studente la riflessione sul proprio percorso di apprendimento, accompagnando la correzione con spiegazioni o brevi giudizi scritti;
- rispettare l'orario di ricevimento settimanale e i ricevimenti collettivi programmati, salvo casi di forza maggiore preventivamente annunciati.

#### **Per quanto riguarda l'organizzazione dei modi e tempi dell'attività didattica, ogni docente si impegna a:**

- rispettare integralmente il proprio orario di lezione;
- osservare la massima puntualità nell'entrare in classe;
- velocizzare il più possibile il cambio di classe tra un'ora e l'altra;
- in caso di supplenza occasionale in classe diversa dalla propria, conservare il carattere formativo dell'ora di lezione, proponendo attività ed argomenti in materia di cui il docente ha competenza, e riportare gli argomenti trattati durante la supplenza nel Registro elettronico;
- nella prima ora di lezione, controllare metodicamente le giustificazioni delle assenze e dei ritardi dei giorni precedenti e riportare nel Registro elettronico le assenze e le giustificazioni;
- in caso di comunicazioni scritte alle famiglie, controllare che gli studenti ne prendano nota nel libretto personale e segnalare l'avvenuta comunicazione nel Registro elettronico; se richiesto dalla natura della comunicazione, controllare in seguito la firma di presa visione o di autorizzazione (casi di variazioni di orario, autorizzazioni ad uscite didattiche, scioperi o assemblee sindacali in orario di lavoro, ecc);
- programmare per tempo le verifiche e i compiti in classe in modo che possano risultare opportunamente intervallati, riportandoli nel Registro di classe con un congruo anticipo, per permettere ai colleghi di altre materie di programmare a loro volta l'opportuna collocazione delle rispettive verifiche;

- evitare, d'accordo coi colleghi e nei limiti del possibile, di effettuare più di una verifica scritta nella stessa giornata, salvo casi particolari.

In caso di inadempienza da parte di un docente, chiunque ne abbia interesse (studente, genitore, personale ausiliario e tecnico della scuola, altro docente) potrà segnalarlo al Dirigente scolastico in forma scritta.

### **Art. 5 – Impegni dello studente**

Lo studente, in proprio e come qui rappresentato, si impegna **a relazionarsi in modo rispettoso con docenti, personale scolastico e compagni**, ed in particolare si impegna a:

- rapportarsi all'insegnante/adulto con rispetto, e rispettandone il lavoro;
- lasciare l'aula solo con il permesso dell'insegnante;
- rientrare velocemente in classe al suono della campanella dopo l'intervallo;
- nel cambio dell'ora mantenere un comportamento educato e tranquillo all'interno dell'aula;
- muoversi all'interno della scuola con ordine e senza correre, moderando il tono della voce;
- mantenere un abbigliamento decoroso;
- non indossare cappuccio/cappello/cuffiette durante le lezioni;
- mantenere una postura educata in classe;
- portare a scuola solo oggetti e materiali strettamente scolastici;
- avere cura delle attrezzature scolastiche;
- raccogliere in maniera differenziata i rifiuti;

In caso di inadempienza da parte di uno studente, saranno assunti dal docente interessato o, a seconda dei casi, dal Dirigente o da suo delegato, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto i provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina.

In caso di sanzioni di allontanamento, allo studente sarà in ogni caso dato modo di esprimere le proprie ragioni prima dell'irrogazione della sanzione.

### **Art. 6 – Misure speciali contro la violenza psicologica e la violenza fisica**

Scuola e famiglia, ciascuna nel proprio ambito ma considerandosi un'unica comunità educante, si impegnano a individuare per lo studente riconosciuto responsabile (o corresponsabile) di forme di esclusione o violenza contro un compagno, situazioni e occasioni positive di compresenza e accettazione del compagno stesso, anche ricorrendo alle misure speciali di seguito dettagliate e accettate.

Per l'educazione dello studente riconosciuto responsabile (o corresponsabile) di comportamenti di esclusione o violenza psico-fisica contro un compagno, la scuola si impegna a:

- attivare gli operatori del C.I.C. ed eventuali altri supporti professionali;
- promuovere in classe percorsi di riflessione su esclusione e discredito;
- individuare situazioni didattico-formative con obiettivi e compiti organizzati in modo che emerga l'indispensabile apporto collaborativo reciproco;
- organizzare occasioni positive, anche extracurricolari, di compresenza e accettazione del compagno escluso;
- sanzionare in modo progressivamente aggravato gli atteggiamenti che possono dar luogo a violenza psico-fisica sui compagni.
- Per la stessa ragione, la famiglia si impegna a contrastare il fenomeno dell'esclusione anche al di fuori del tempo-scuola:
- facendo riflettere il proprio figlio sul vissuto personale di chi si sente rifiutato;
- facendo fronte comune coi genitori dei compagni di classe, anche attraverso l'opera dei rappresentanti, per concordare comportamenti e stimoli educativi comuni contro il fenomeno.

La violenza psicologica (l'esclusione, lo stigma) è un male che si deve tentare di arginare nell'ambito della comunità educante.

**Invece la violenza fisica contro persone, anche da parte di minorenni, è un vero e proprio reato, perseguibile d'ufficio e chiunque abbia compiuto 14 anni può essere penalmente imputabile.** Il Dirigente scolastico, in quanto pubblico ufficiale, ha il dovere di segnalare senza indugio all'Autorità giudiziaria ogni caso in cui si ravvisano gli estremi del reato di violenza.

L'esperienza scolastica evidenzia che episodi di violenza anche grave in ambito scolastico sono stati spesso ingenerati o alimentati da un disinvolto ricorso al turpiloquio e all'offesa personale. **Pertanto il linguaggio offensivo a scuola non può essere ammesso in nessuna delle sue forme** (bestemmie, offese personali a carattere sessuale, di genere, religioso, etnico, qualificazioni di spregio o soprannomi non voluti dai compagni...), né da parte degli studenti, né tanto meno da parte del personale docente o ATA.

La scuola per questo si impegna a:

- redarguire prontamente lo studente in caso di ricorso a espressioni, modi di interpello, intercalari o interiezioni a contenuto sessuale, di genere, religioso, etnico o comunque irrispettoso della persona umana e della donna in particolare;
- sanzionare in modo progressivamente aggravato gli atteggiamenti dello studente caratterizzati da turpiloquio scritto, mimico, orale o mediatico;
- affrontare, se ritenuto opportuno, testi, film e/o situazioni di vissuto reale in modo tale per cui la riflessione degli studenti sul disvalore prevalga nettamente sul rischio imitativo di modelli negativi.

Per la stessa ragione, anche la famiglia si impegna a contrastare il fenomeno del turpiloquio fuori dal tempo-scuola, condividendo le scelte educative e di valori qui espressi.

#### **Art. 7 – Misure speciali contro gli abusi di mezzi tecnologici e telematici**

I nuovi *media* di comunicazione personale comportano l'elevata possibilità di commettere, anche inconsapevolmente, atti aventi rilevanza di reato contro la personalità, l'immagine e la riservatezza altrui.

La stessa tendenza al turpiloquio, che pure in sé non costituirebbe una dimensione esclusiva dell'ultima generazione di studenti, proprio per le caratteristiche della rete di telecomunicazione planetaria, si trasforma immediatamente da *gossip* privato sussurrato all'orecchio di un amico in reato di ingiuria, diffamazione e calunnia. Il tutto, nell'inconsapevolezza generale dell'adolescente.

Pertanto, anche ai fini di educare ad un corretto uso dei *media* nonché di preservare la natura e specificità del dialogo educativo "in presenza", l'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" si impegna a:

- promuovere iniziative mirate alla consapevolezza giuridica delle conseguenze derivanti dall'utilizzo di mezzi tecnologici e telematici, con interventi di operatori qualificati (Polizia postale, esperti);
- adottare l'apposito Regolamento relativo all'introduzione in ambiente scolastico di qualsiasi apparecchiatura interattiva in grado di connettersi in tempo reale all'esterno della scuola, o in grado di registrare o riprodurre suoni e immagini, quali a titolo di esempio telefoni cellulari, smartphone, palmari, tablet, PC portatili o altri dispositivi dotati di scheda Wireless.

L'Istituto di Istruzione Superiore "Giorgi-Fermi" sanziona in modo progressivamente aggravato gli studenti sorpresi ad introdurre o maneggiare tali apparecchiature in ambiente scolastico in tempo e modi non previsti nel Regolamento.

Per la stessa ragione, la famiglia si impegna correlativamente a contrastare il fenomeno degli abusi mediante i nuovi dispositivi di comunicazione personale **anche fuori del tempo-scuola**.

#### **Art. 8 – Divieto di fumare e multe**

Il fumo fa male. Scuola e famiglia devono collaborare ad evitare questa pratica e l'insorgere di una dipendenza.

A parte l'azione educativa preventiva e le eventuali conseguenze disciplinari (come da regolamento disciplinare), per legge la scuola è tenuta a multare chi fuma in ambiente scolastico. Il Dirigente individua, fra il personale, un gruppo di incaricati con il compito della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, mediante apposito verbale.

Se il trasgressore è minorenne il verbale sarà notificato ai titolari della potestà genitoriale, i quali hanno gli obblighi derivanti dalla legge.

Il trasgressore alle disposizioni in materia di divieto di fumo ha facoltà di pagare, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo: € 27,50 x 2 = € 55,00. Se la stessa violazione viene

commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza (o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni occasionalmente presenti nell'area scolastica), l'ammenda è portata a € 110,00.

I trasgressori, individuati dagli incaricati della scuola, verseranno la somma allo Stato utilizzando il modello F23, codice tributi "131T", causale di versamento: "infrazione al divieto di fumo".

Si ricorda che il mancato rispetto della norma comporterà l'avvio di procedure di riscossione coattive previste dalla legge.

In caso di ricorso, l'autorità competente a ricevere scritti difensivi per la sanzione amministrativa sul fumo, è il Prefetto di Treviso.

L'eventuale ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.

#### **Art. 9 – Consapevolezza del sistema sanzionatorio unilaterale**

La famiglia dà atto di esser consapevole che in caso di comportamenti particolarmente scorretti da parte dello studente **la scuola ha la facoltà unilaterale di:**

- **impegnare lo studente, a fini educativi, in servizi e attività a favore della comunità scolastica**, anche affidandolo a personale ausiliario, di cooperative sociali o associazioni di volontariato con cui l'Istituto abbia apposita convenzione;
- **allontanare lo studente dalla classe (sospensione con obbligo di frequenza) o, nei casi più gravi, sospensione dalla scuola quando i suoi comportamenti violino ripetutamente la personalità ed i diritti altrui**, ivi compreso il diritto degli altri studenti a lezioni regolari;
- **cambiare di sezione lo studente, anche in corso d'anno scolastico**, qualora si renda necessario garantire l'ordinato svolgersi della programmazione didattica e il diritto allo studio dei compagni di classe, o qualora sia giudicato opportuno interrompere relazioni instaurate dallo studente fortemente lesive di compagni e/o insegnanti nell'ambiente di primo inserimento, al fine primario di preservare psicologicamente e fisicamente le vittime dalla compresenza con chi aveva loro inferto la violenza.

**Per la scuola**

---

Il dirigente scolastico

**Per la famiglia**

---

Firme dei genitori (o dello studente, se maggiorenne)

Treviso \_\_\_\_\_